

Capitolato speciale d'appalto

PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DIFFERENZIATA e degli ingombranti , con delega alla riscossione dei corrispettivi di raccolta previsti dall'accordo ANCI/CONAI e relativi allegati tecnici dei Consorzi COREPLA –CIAL – RICREA- COMIECO E COREVE per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1:Le indicazioni del presente Capitolato forniscono le caratteristiche di esecuzione e la consistenza quantitativa e qualitativa e del servizio oggetto dell'appalto.

2. L'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato avverrà utilizzando *il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, come previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016, nel rispetto delle procedure indicate nella lettera di invito, nonché delle normative vigenti nella Regione Siciliana in materia di affidamento ed esecuzione di servizi pubblici, quali in particolare:

·il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, concernente il “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE*;

3. L'oggetto del servizio è il conferimento dei rifiuti differenziati quali: carta e cartone, plastica, vetro, alluminio, legno, ferro, metalli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, prodotti dai Comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago facenti parte dell'ARO SA.MO, presso la piattaforma (centro di raccolta) o stazione di trasferimento che dovrà essere situata entro il perimetro di KM 3 (tre) dal centro abitato del Comune di Santa Margherita di Belice. In caso di stazione di trasferimento resteranno totalmente a carico dell'offerente tutti gli oneri di caricamento e trasporto dei rifiuti alla piattaforma di raccolta

4. E', altresì, oggetto dell'appalto lo smaltimento, presso il luogo anzi indicato, dei rifiuti ingombranti prodotti nei territori dell'ARO e dai comuni conferiti presso l'impianto.

ART. 2 . IMPIANTO DI DESTINAZIONE: REQUISITI ED OPERATIVITÀ

1., L'impianto di destinazione deve essere regolarmente autorizzato, per i codici indicati all'art 17, per operazioni di recupero indicate nell'allegato C alla quarta parte del D. Lgs. 152/06 . La scadenza dell'autorizzazione deve essere non anteriore al 31 dicembre 2018 e, se anteriore, l'offerente dovrà dimostrare di averne chiesto il rinnovo nei termini previsti dalla vigente normativa. L'impianto deve risultare regolarmente autorizzato ai sensi delle norme richiamate ed essere operativo alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

2. L'Impresa potrà anche non risultare proprietario o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolta la selezione dei rifiuti (o dell'eventuale stazione di trasferimento), purché dimostri con idonea documentazione di avere la disponibilità al conferimento in impianto per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

3. In particolare l'Impresa deve assicurare (per impianto di selezione ovvero per eventuale stazione di trasferimento): a) Il conferimento dei rifiuti deve essere possibile da Lunedì a Sabato b) Ogni giorno deve essere possibile lo scarico obbligatoriamente tra le ore 8 e le 12 e, da Lunedì a Venerdì, per almeno altre 3 ore comprese tra le 13 e le 17 c) Nel caso di festività infrasettimanali la chiusura

dell'impianto non potrà in nessun caso protrarsi oltre le 48 ore. d) Lo scarico dell'automezzo deve avvenire entro 60 minuti dal suo arrivo in impianto.

4. Per eventuali inadempienze di cui ai punti precedenti saranno applicate le penali definite al successivo art. 12

5. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente. In mancanza del documento di cui sopra l'Impresa è tenuta a non accettare il conferimento. Sarà cura del Committente predisporre il formulario o documento di trasporto, ed allo stesso l'Impresa dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque l'Impresa deve fornire prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale. 6. L'Impresa è tenuta alla restituzione della copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato.

6. Presso l'impianto di destinazione, ovvero presso la stazione di trasfenza qualora proposta, deve essere disponibile una pesa per procedere alla pesatura di tutti i mezzi che conferiscono. La pesa dell'impianto deve essere stata sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità.

7. Il Committente si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica della stessa.

8. Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla Ditta appaltatrice si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto per cause di forza maggiore opportunamente documentate, lo stesso potrà essere sostituito, dall'Impresa appaltatrice, senza maggiori oneri a carico dell'ARO, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta del Committente.

ART. 3 CONTENUTI DELL'OFFERTA

1. L'offerta presentata dai Concorrenti dovrà essere espressa in termini percentuali, sui seguenti parametri:
 - a) Percentuale di introiti da riversare al Comune nel caso il valore dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera siano superiore al valore equivalente della quantità di rifiuti conferiti in base al prezzo indicato all'art.17 del presente capitolato :
 - da 0% al 50% punti 10 –
 - oltre 50% punti 20
 - b) Percentuale di ribasso sulle tonnellate di rifiuti ingombranti conferiti sul prezzo a base d'asta di €94,00
 - Ribasso sino al 10% - punti 3;
 - Ribasso oltre 10% e sino al 20% punti 5;
 - Ribasso oltre il 20% punti 7;
 - Ribasso oltre il 30% punti 9;
2. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio. A parità di punteggio il servizio verrà affidato mediante sorteggio.
3. In ordine alla percentuale da riversare al Comune, questo potrà richiedere che l'equivalente del valore venga prestato mediante fornitura di beni o servizi previamente concordati ed autorizzati dal responsabile tecnico dell'ARO che verificherà la congruità dei prezzi,
4. Nessuna somma potrà, comunque essere chiesta all'ARO e per esso ai comuni conferenti anche nel caso il corrispettivo riconosciuto dai consorzi di filiera siano inferiori al valore corrispondente alla quantità di rifiuti differenziati conferiti in base al prezzo del presente capitolato.
5. In sede di offerta la ditta dovrà espressamente indicare il luogo della piattaforma e quella della eventuale stazione di trasfenza.

ART. 4 Delega alla riscossione dei corrispettivi dovuti dai consorzi di filiera

1. L'aggiudicatario dovrà accettare la delega alla riscossione dei corrispettivi di raccolta previsti in attuazione dell' Accordo Quadro sottoscritto in data 1 aprile 2014 tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e relativi allegati tecnici e dei Consorzi COREPLA – CIAL – RICREA - COMIECO e COREVE e quegli altri che durante il periodo contrattuale possono costituirsi
2. La riscossione dei corrispettivi di cui al comma 1 è riferita a tutti quei rifiuti per i quali è consentita .

ART. 5 DURATA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto d'appalto, di cui al presente Capitolato Speciale, avrà una durata massima di **mesi 12 (dodici)**. In dipendenza del predetta durata del servizio in appalto, l'importo complessivo del servizio è stimato in € 39.900,00 di cui € 35.000,00 quale valore del corrispettivo riconosciuto dai consorzi di filiera, ed € 4.900,00 quale costo per il conferimento dei rifiuti ingombranti.
2. Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio.
3. In ragione della delega conferita all'appaltatore, di cui all'art. 3 del presente capitolato nessuna somma sarà dovuta all'appaltatore nel caso il corrispettivo riconosciuto dai consorzi di filiera sia inferiore all'importo di € 35.000,00 mentre qualora il corrispettivo sia maggiore l'appaltatore dovrà riconoscere ai Comuni conferenti la differenza quale risulta dall'offerta praticata in sede di gara.
4. In ordine al conferimento dei rifiuti ingombranti l'ARO e per essi i Comuni di Santa Margherita e Montevago corrisponderanno all'aggiudicatario le somme derivante dalla pesatura dei suddetti rifiuti sino all'importo di € 4.900,00 di cui € 3.300,00 a carico del Comune di Santa Margherita ed € 1.600,00 a carico del Comune di Montevago.
5. Qualora nel corso di durata dell'appalto venga accertato che la pesatura degli ingombranti determini un costo maggiore ad € 4.900,00 l'aggiudicatario dovrà richiedere una apposita autorizzazione dal parte del RUP il quale preventivamente procederà ad adottare gli atti per l'impegno di spesa.
6. Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai suoi calcoli di convenienza e pertanto sono compresi nel prezzo offerto. In particolare i prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri di sicurezza per l'attività dell'Impresa, compresi gli oneri riferibili a rischi interferenziali.
7. È comunque facoltà del Committente di far decorrere il servizio anche prima dell'avvenuta stipula del contratto. In tal caso, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il Committente provvederà a dare comunicazione all'Impresa, anche solo via pec, del giorno da cui decorre il servizio. Con la partecipazione alla gara, l'Impresa accetta la possibilità che il servizio possa iniziare sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, stante che non trova applicazione il termine dilatorio di cui all' art 32 del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di appalto al di sotto di € 40.000,00, fermo restando la positiva verifica dei requisiti prescritti in sede di gara, . .

Articolo 6 FATTURAZIONE Rendicontazione E PAGAMENTI

1. Con periodicità trimestrale l'appaltatore fornirà la rendicontazione dei rifiuti differenziati conferiti presso la sua piattaforma distinti per Comune di Montevago e Comune di Santa

Margherita di Belice con contestuale indicazione dei costi che sarebbero stati addebitati agli enti in ragione del prezzo del costo di selezione di cui all'art. 17. Ciò ai fini di determinare alla fine dell'anno l'eventuale avanzo o disavanzo sui corrispettivi riconosciuti dai consorzi di filiera. In caso di avanzo dei corrispettivi l'appaltatore dovrà provvedere al versamento della differenza in favore dei Comuni salvo che gli stessi non dispongano di far effettuare all'appaltatore servizi o forniture a favore della collettività. In tale caso il RUP quantificherà il costo di tali servizi o forniture sulla base dei prezzi correnti di mercato.

2. Relativamente ai sovrvali ed ai rifiuti ingombranti l'appaltatore emetterà fattura ai rispettivi Comuni, in ragione dei rifiuti conferiti, i quali provvederanno al pagamento entro i 30 giorni successivi.

ART 7 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – CONTROLLI ANTIMAFIA

1 In applicazione della Legge n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

2. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG).

3, Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

4. A tal fine l'Appaltatore, sarà tenuto a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

5. Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

ART 8 CAUZIONE DEFINITIVA

1, L'Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, all'atto della stipula del contratto medesimo, che avverrà a mezzo di scrittura privata essendo il suo valore al di sotto di € 40.000,00, garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio oggetto del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50 % se l'impresa è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

3. La cauzione, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni e a copertura degli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive dell'Impresa, fatto salvo l'esperimento di altre azioni da parte della Società.

ART 9 COPERTURE ASSICURATIVE

1 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili ed a tal fine si munirà di apposita polizza assicurativa.

ART 10 AVVALIMENTO

1. E' ammesso l'avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall'art. 89 del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART 11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel el rispetto della tempistica di cui al presente Capitolato. In particolare:

- L'Appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio;
- L'Appaltatore collaborerà a tutte le iniziative dirette a migliorare il servizio man mano che esse verranno studiate e poste in atto;
- L'Appaltatore sarà soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato;
 - L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all'ufficio indicato dall'Appaltante, tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, possano impedirne il loro corretto svolgimento;
 - L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - L'Appaltatore dovrà altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti saranno vincolanti per l'Appaltatore anche nel caso in cui lo Stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
 - L'Appaltatore sarà obbligato al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità stipulato il 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, e Trapani.

2. I servizi oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato, sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse, come tale assoggettati alla disciplina dell'art. 177, secondo comma, del citato Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii..

Tali servizi non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, eccettuato unicamente il caso di provata causa di forza maggiore.

3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e disposizioni, vigenti e future, in materia, sia a livello Nazionale che Regionale, nonché dei Regolamenti Comunali per il servizio e sue successive modifiche e integrazioni, dei documenti di indirizzo emessi dall'Amministrazione Regionale o Provinciale e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico avente autorità o competenza sulla materia.

ART 12 PENALITÀ

1 Qualora, per negligenza imputabile all'Appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto attuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali,

l'Ente appaltante, , commina al Gestore inadempiente una penale commisurata alla gravità della negligenza, secondo la casistica di cui alla tabella seguente :

2. In caso di mancata ricezione del materiale sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo del servizio stesso per ogni giornata di interruzione;
3. Qualora l'interruzione sia superiori a gironi 5 oltre all'applicazione della penale sarà applicata all'appaltatore il costo sostenuto dall'ARO per lo smaltimento presso altra piattaforma.

ART 13 RISOLUZIONE

1. Il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, previa specifica dichiarazione da comunicarsi al Gestore a messo di raccomandata postale a/r, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n°629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°159;
- in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Appaltatore entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- qualora l'Appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora l'Appaltatore sia oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;
- qualora l'Appaltatore incorra nella sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 406/98;

2. In tutti i casi suddetti di risoluzione del contratto, l'Amministrazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del Gestore.
3. Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l'Amministrazione appaltante comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.
4. Nei casi sopra citati l'Amministrazione appaltante farà pervenire all'Appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.
5. In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.
6. Sia l'Amministrazione appaltante che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

7. In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART 14 SPESE

1. L'IVA sul canone di appalto è invece a carico della Stazione Appaltante.
2. Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra spesa accessoria o conseguente, sono a carico dell'Appaltatore.
3. Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sui regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le conseguenti variazioni anche economiche saranno determinate dalla legge ovvero, in mancanza, stabilite dalle parti di comune accordo.
- 4.

ART 15 CONTROVERSIE

1. Qualora sorga una controversia, disputa, pretesa o quant'altro tra le Parti derivante dal Contratto o dall'inadempimento dello stesso, le Parti dovranno in primo luogo cercare di conciliare la Controversia, anche mediante il ricorso alla transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. È esclusa la competenza arbitrale.
- 3.

ART 16 FORO COMPETENTE

1. Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di SCIACCA

ART. 17 COSTI DI SELEZIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ai

1. I costi su cui fare riferimento ai fini della determinazione dell'avanzo o disavanzo di cui all'art. 5, e quelli dei rifiuti ingombranti ai fini della formulazione dell'offerta sono i seguenti

con f.e. Inferiore al 4%: con codice Cer appresso elencati:

codice CER 150101 imballaggi in carta e cartone €. 0,00/Kg;

codice CER 150102 imballaggi in plastica €. 0,000/Kg;

codice CER 150104 imballaggi metallici €. 0,029/Kg;

codice CER 150107 imballaggi in vetro €. 0,025/Kg;

codice CER 200101 carta e cartone €. 0,000/Kg;

codice CER 200102 vetro €. 0,030/Kg;

con f.e. Inferiore al 12%: con codice CER appresso elencati:

codice CER 150101 imballaggi in carta e cartone €. 0,029/Kg;

codice CER 150102 imballaggi in plastica €. 0,049/Kg;

codice CER 15014 imballaggi metallici €. 0,049/Kg;

codice CER 150107 Imballaggi in vetro €. 0,023/Kg;

codice CER 200101 carta e cartone €. 0,029/Kg;

codice CER 200102 vetro €. 0,049/Kg;

codice CER 150106 imballaggi in materiali misti multi materiale €. 0,085/Kg.

Codice CER 200123 – 200135-200136 RAEE €. 0,095/Kg.

2. In funzione della cessione delle deleghe dei consorzi di filiera, i prezzi indicati nei rifiuti differenziati determineranno i costi che avrebbe sostenuto l'Amministrazione e verranno decurtati dagli introiti CO.NA.I e degli altri Consorzi che spettanti al Comune produttore vengono delegati alla ditta.
3. Per le deleghe effettuate la ditta non potrà chiedere al Comune alcuna somma, né a titolo di anticipo né a titolo di interessi, anche nel caso in cui i Consorzi di Filiera ritardino i pagamenti, fermo restando che nel caso di eccedenze la differenza dovrà essere versata al comune nella percentuale offerta in sede di gara.

ART. 18 SERVIZI AGGIUNTIVI

La società e/o ditta aggiudicataria, concorderà insieme all'ente progetti di assistenza, comunicazione e fornitura di attrezzature, i costi di tali progetti da intendersi esclusi da quelli dell'art. 3 costi di selezione e trattamento dei rifiuti conferiti, detti costi saranno decurtati dell'introiti CO.NA.I.e degli altri Consorzi di Filiera.

ART. 19 SOVVALI E INGOMBRANTI

La società e/o ditta provvederà a sua cura e spese, allo smaltimento dell'eventuale sovrullo proveniente da attività di lavorazione dei rifiuti conferiti ed a conferirlo presso gli impianti di smaltimento autorizzati.

Per quanto riguarda gli ingombranti, che verranno depositati a cura e spese dei comuni presso il punto di raccolta individuato dall'affidatario, verrà corrisposto il prezzo di €.94,00/Tonn. A base d'asta.

PER LA DITTA

PER L'ARO SA.MO.

Il R.U.P.

Per. Agr. Francesco ZITO

